

La Camera,

premesso che:

il 31 dicembre 2013 è divenuto operativo l'obbligo, introdotto con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto *Salva Italia*) nel comma 3-*bis* dell'articolo 33 del Codice dei contratti, per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, di utilizzare un'unica centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

i comuni, per ottemperare a quanto previsto dalla disposizione, possono utilizzare due strade: l'unione dei comuni, se già costituita, ovvero l'accordo consortile e cioè una convenzione con la quale i comuni decidono di svolgere in forma associata alcune funzioni, avvalendosi degli uffici competenti;

l'attuazione di tale disposizione sta comportando notevoli difficoltà, per motivi legati ad aspetti organizzativi e di risorse;

il rischio derivante da questa situazione è quello della paralisi dell'attività contrattuale dei comuni con un'ulteriore restrizione del numero di gare da bandire;

in sede di prima lettura al Senato del provvedimento in esame è stato disposto il differimento al 30 giugno 2014 dell'entrata in vigore della disposizione in commento;

la tempistica necessaria al completamento dell'*iter* di conversione del medesimo decreto-legge rischia di rendere pressoché inefficace il differimento a giugno 2014 dell'obbligo in commento, riducendolo « di fatto » a soli 4 mesi;

è necessario, pertanto, recuperare la proposta normativa volta a differire l'obbligo di ricorrere alle centrali di committenza obbligatorie almeno al 31 dicembre 2014, come già prevista e approvata con fiducia nell'ambito del disegno di legge, di conversione del decreto-legge n. 126 del 2013, ad oggi decaduto;

è necessario, pertanto, disporre un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2014, della disposizione, al fine di non vanificarne l'efficacia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un intervento normativo volto a differire di ulteriori sei mesi, rispetto allo slittamento a giugno 2014 già approvato in prima lettura al Senato del provvedimento in esame, il termine di entrata in vigore dell'obbligo di ricorrere alle centrali di committenza per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

9/2027/4. Garofalo.

OMISSIS

OMISSIS

La Camera,

premessò che:

l'articolo 33-*quinquies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha prorogato al 31 dicembre 2013 la possibilità, per le imprese di costruzione, di beneficiare dell'incremento della tolleranza nella revisione triennale dell'attestazione SOA, introdotta dalla legge di conversione del

decreto-legge n. 73 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2012;

tale proroga ha consentito alle imprese interessate di giovare di una futura ripresa economica senza perdere la possibilità di partecipare alle gare d'appalto per gli stessi importi di qualificazione e le stesse categorie in cui sono attestate. Infatti, nonostante le previsioni di ripresa economica, la perdurante situazione di crisi ha determinato una significativa contrazione dei fatturati delle imprese impegnate nel settore delle costruzioni, con conseguente ridimensionamento dei requisiti di qualificazione;

in ragione di quanto suesposto, in sede di prima lettura del presente disegno di legge in esame al Senato è stata disposta la proroga al 30 giugno 2014 della possibilità di beneficiare dell'incremento della tolleranza nella revisione triennale dell'attestato SOA;

la tempistica necessaria al completamento dell'*iter* di conversione del disegno di legge presente, tuttavia rischia di rendere pressoché inefficace detta proroga, riducendola « di fatto » a soli 4 mesi;

è necessario, pertanto, disporre un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2014, della disposizione, al fine di non vanificarne l'efficacia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un intervento normativo volto a prorogare di ulteriori sei mesi, rispetto alla proroga al 30 giugno 2014 già approvata in prima lettura al Senato del disegno di legge in esame, la possibilità, per le imprese di costruzione, di beneficiare dell'incremento della tolleranza nella revisione triennale dell'attestazione SOA, introdotta dalla legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2012, già prorogata dall'articolo 33-*quinquies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179.

9/2027/18. Nastri.

OMISSIS